

## Impugnazione depositata al CNF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 101

Inammissibile l'impugnazione depositata al CNF e solo per conoscenza al Consiglio locale

E' inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall'art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato (Nel caso di specie, il ricorso era stato trasmesso al CNF e inviato "per conoscenza" al Consiglio territoriale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l'impugnazione).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 101

www.foroeuropeo.it Pagina 1 / 1 Phoca PDF